



### \*\*\* STATUTO \*\*\*

**Art.1** – È costituita ai sensi delle disposizioni delle norme del Diritto dell'Unione Europea, della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile e regolata dalla normativa del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 del Codice Civile e dal presente Statuto, l'associazione **CAMBIARE SI PUO'** (CSP).

**CAMBIARE SI PUO'** è un'Associazione senza finalità di lucro, a durata illimitata a cui partecipano Agenti di Assicurazione in attività o in quiescenza, i loro collaboratori e tutti coloro che operano direttamente e indirettamente nel settore Assicurativo che volontariamente e senza fini di lucro intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Passaggio Saggin, 2 (int. 11) - 35131 Padova.

Essa, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre Associazioni e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio Nazionale ed anche all'Estero.

#### TITOLO II Scopo – Oggetto

**Art. 2** - CAMBIARE SI PUO' è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

**Art. 3** - Per il raggiungimento delle finalità definite nel precedente articolo 2, **CAMBIARE SI PUO'** realizza attività volte a:

- **promuovere e sviluppare la cultura assicurativa nella Società europea, proponendo, sostenendo e valorizzando iniziative per il mercato assicurativo;**
- **proporre e/o sostenere iniziative che mirino a sviluppare buone pratiche di consulenza e servizio ai bisogni della clientela, per valorizzare l'attività d'intermediazione assicurativa professionale;**
- **favorire lo scambio del sapere, delle esperienze e delle relazioni professionali tra gli associati atto a sostenere la loro formazione e altresì la trasmissione del patrimonio di conoscenze culturali e professionali;**
- **incoraggiare l'iscrizione alle associazioni di categoria e ai gruppi aziendali e la partecipazione alle loro attività;**
- **sostenere iniziative mirate al raggiungimento dell'unità della categoria degli agenti d'assicurazione, considerandola obiettivo strategico ed urgente per dare una rappresentanza unitaria e forte agli iscritti alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari;**
- **realizzare eventi e manifestazioni, ed iniziative culturali di diverso genere;**
- **organizzare corsi di istruzione formazione ed aggiornamento tecnico-professionale di vario genere, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;**
- **assegnare premi con funzione di riconoscimento dell'opera svolta nel settore assicurativo, da persone o enti che abbiano operato in sintonia con gli scopi dell'associazione;**

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi a scopi solidaristici e costituire enti senza finalità di lucro per la raccolta di fondi di solidarietà;
- realizzare accordi e/o convenzioni, con enti e/o istituzioni, finalizzati al raggiungimento degli scopi della associazione.

**CAMBIARE SI PUO' mediante specifiche deliberazioni, potrà:**

esercitare in via meramente marginale, e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; svolgere tutte le altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

### TITOLO III Soci

**Art. 4** - Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci di **CAMBIARE SI PUO'** tutti gli Agenti di Assicurazioni in attività e gli ex agenti, i loro collaboratori e tutti coloro che operano direttamente e indirettamente nel settore Assicurativo che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

**Art. 5** - Coloro che intendono essere ammessi come soci dovranno farne richiesta con e-mail o lettera scritta alla Presidenza di **CAMBIARE SI PUO'** impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi di **CAMBIARE SI PUO'**.

**Art. 6 - La qualità di socio dà diritto:**

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.

**I soci sono tenuti:**

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota di iscrizione, associativa ed al contributo aggiuntivo se previsti.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

**Art. 7** - I soci sono tenuti a versare una quota di iscrizione, una quota associativa annuale e l'eventuale quota di contributo aggiuntivo stabilito in funzione dei programmi di attività. Tali quote e l'eventuale contributo aggiuntivo dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso, non potranno mai essere restituiti.

Qualora non determinati rimangono in vigore quota e contributo previsto per l'anno precedente.

La quota associativa annuale deve essere versata entro il 30 Aprile di ogni anno.

La quota associativa e il contributo aggiuntivo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### TITOLO IV Recesso- Esclusione

**Art. 8** - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

**Art. 9** - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- 1) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa e/o del contributo annuale se previsto
- 3) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

**L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.**

**Art. 10** - Le delibere prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera posta elettronica ecc. ad eccezione del caso previsto al punto due dell'Art. 9.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

## **TITOLO V Fondo comune**

**Art. 11** - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità da soggetti pubblici o privati, finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

### **Esercizio sociale**

**Art. 12** - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La partecipazione alla attività sociale e tutti gli adempimenti previsti dallo statuto possono essere fatti con attività in presenza o con strumenti telematici.

## **TITOLO VI Organi dell'associazione**

**Art.13** - Sono organi dell'Associazione:

- a) **L'Assemblea degli associati;**
- b) **Il Consiglio Direttivo;**
- c) **Il Presidente, il Vicepresidente, il segretario-tesoriere**
- d) **Il Collegio dei Revisori dei Conti (non obbligatorio).**
- e) **Il Collegio dei Probiviri (non obbligatorio)**

### **Assemblee**

**Art. 14** - **Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.**

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso pubblicato nel sito della associazione e/o mediante e-mail ai soci, almeno venti giorni prima dell'adunanza, ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) o l'utilizzo di strumenti telematici, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

**Art. 15** - **L'Assemblea ordinaria:**

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione di **CAMBIARE SI PUO'** riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

**Art. 16** - L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

**Art. 17** - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali di cui all'art. 7.

Ogni associato potrà, comunque essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti presenti alla Assemblea, su tutti i punti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento di **CAMBIARE SI PUO'** per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

**Art. 18** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente di **CAMBIARE SI PUO'** ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 19** - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti in modo democratico e rappresentativo fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e decadono con la convocazione dell'Assemblea che ne prevede il rinnovo, sono rieleggibili per massimo 2 mandati e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto.

Il Consiglio elegge tra i componenti il Presidente e il Vice Presidente il Segretario -Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte, le quali vi sia necessità di esaminare, discutere e deliberare su argomenti relativi alla finalità (Art. 2) e agli scopi (Art. 3) previsti dallo statuto, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% dei membri aventi diritto di voto.

La convocazione è fatta a mezzo lettera inviata per posta, via e-mail o SMS o altro mezzo idoneo da inviare non meno di otto giorni prima dell'adunanza ridotto a due giorni per le convocazioni d'urgenza motivate.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione di **CAMBIARE SI PUO'**, spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) **curare l'esecuzione delle delibere assembleari;**
- b) **compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;**
- c) **redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;**
- d) **compilare e approvare i regolamenti interni;**
- e) **dare incarichi e stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;**
- f) **deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;**
- g) **organizzare e gestire ogni attività prevista dalle norme dello statuto;**
- h) **organizzare e gestire iniziative e manifestazioni e/o eventi, nominando se necessari gli eventuali responsabili o i coordinatori.**

**Art. 20** - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti se esistente. Se a seguito di contemporanee dimissioni viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

### **Presidente**

**Art. 21** - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale di **CAMBIARE SI PUO'**.

**Al Presidente è attribuito:**

1. **in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione;**
2. **in via autonoma con successiva comunicazione al Consiglio Direttivo i compiti del Direttivo previsti ai punti a), b), c) e), g) e h) del precedente Art. 19.**
3. **previa delibera di incarico del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.**

**In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.**

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

**Art. 22** - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali ( Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro soci ), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità sociale e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede.

## **TITOLO VII Patrimonio Scioglimento**

**Art. 23** - Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

**All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.**

**L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.**

in caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

**Art.24** - **Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.**

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Norma finale**

**Art. 25** - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia

**.. agosto 2023**